

TI_GERICHTE 10.2005.22 vom 27. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.22

FR: TI_GERICHTE 10.2005.22 du 27 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2005.22 del 27 ottobre 2005

Regeste

Delibazione di certificato italiano che attesta l'accettazione della nomina a esecutore testamentario.

Erwägungen

E. 43

n. II lett. c); che, nondimeno, l'Italia limita l'applicabilità della convenzione ad atti di giurisdizione volontaria emanati fra due parti contrapposte, come ad esempio in materia di tutela, il riconoscimento di altri atti di giurisdizione volontaria rimanendo soggetto alle norme del diritto interno (A cocella, *Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr*, San Gallo 1989, pag. 186 seg.); che in circostanze del genere ci si può domandare se la convenzione vada applicata unilateralmente da parte svizzera a tutti gli atti di procedura non contenziosa oppure se agli atti non emanati fra due parti contrapposte torni applicabile – nel solco dell'interpretazione italiana – l'art. 31 LDIP (“giurisdizione volontaria”) come norma del diritto interno; che la dottrina svizzera propende per la seconda ipotesi nella misura in cui l'art. 31 LDIP si riveli più favorevole del trattato alla delibazione (Berti/Schnyder in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad art. 31 LDIP); che nella fattispecie, comunque sia, non giova indagare se l'art. 31 LDIP sia più favorevole alla delibazione per rapporto al trattato, lo stesso art. 31 LDIP consentendo già di per sé l'accoglimento dell'istanza; che infatti l'art. 31 LDIP rinvia alle condizioni per il riconoscimento previste dagli art. 25 a 29 della legge medesima; che a norma dell'art. 25 lett. a LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “ vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata ”, la quale è data – fra l'altro – “ se una disposizione della presente legge la prevede ” (art. 26 lett. a LDIP); che in materia ereditaria l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP dichiara suscettibili di essere riconosciute in Svizzera non solo le decisioni, ma anche “ i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti una successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero ” se questi “ sono stati pronunciati, stilati, accertati oppure vengono riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto ” ; che nella nozione di “ documento ” secondo l'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP rientra anche un attestato estero sulla legittimazione dell'esecutore testamentario (Heini in: *Zürcher Kommentar*, 2^a edizione, n. 6 ad art. 96 LDIP; Schnyder in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, op. cit., n. 4 ad art. 96 LDIP; Dutoit, *Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987*, 4^a edizione, n. 1 ad art. 96 LDIP); che nel caso specifico l'attestato emana dal Tribunale di _____, ultimo domicilio della testatrice, onde la competenza dell'autorità italiana; che inoltre, conformemente all'art. 25 lett. b LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “ non può più essere impugnata con un

rimedio giuridico ordinario o è definitiva” (al proposito si veda anche l'art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP); che il requisito di decisione “definitiva” riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali per loro indole possono anche non acquisire forza di giudicato (Dutoit , op. cit., n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^a edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP), e va documentata dall'istante, salvo che la controparte ammetta di non avere introdotto alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c); che a tal fine l'istante ha prodotto un atto di notorietà – come si è visto – in cui il cancelliere del Tribunale di _____ ha preso atto il 21 aprile 2005, sulla scorta di due testimonianze, che PI 1 non risulta avere lasciato altre disposizioni d'ultima volontà e che il testamento non consta essere stato impugnato; che nelle condizioni illustrate il certificato di esecutore testamentario può ritenersi “definitivo” nell'accezione dell'art. 25 lett. b LDIP; che infine, secondo l'art. 25 lett. c LDIP, una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se “non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27”; che il certificato in oggetto non denota alcuna incompatibilità con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), tanto meno ove si pensi che in Svizzera un esecutore testamentario può ottenere il rilascio di un attestato analogo (v. da ultimo Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 18 ad art. 517); che una qualsiasi contrarietà all'ordine pubblico svizzero non si ravvisa in concreto nemmeno per motivi d'ordine procedurale (art. 27 cpv. 2 lett. b e c LDIP), come il mancato rispetto del diritto d'essere sentiti, del principio di litispendenza o di quello di cosa giudicata; che, in ultima analisi, il certificato in discorso può essere deliberato; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccumbente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il certificato del 25 novembre 2004 con cui il cancelliere del Tribunale di _____ attesta l'accettazione, da parte dell'avv. prof. IS 1, della nomina a esecutore testamentario di PI 1 è riconosciuto e dichiarato esecutivo. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – ; – , ; – , . terzi implicati PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.